



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSA**

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**della GIUNTA COMUNALE N.49**

**OGGETTO:**

**AUTORIZZAZIONE A RICORRERE AVANTI AL T.A.R. AVVERSO LA DELIBERA ARERA N. 158 DEL 05/05/2020. CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE CONVENZIONE ANUTEL.**

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1.	GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2.	MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Si
3.	PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4.	VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5.	COLAMARIA Antonella - Assessore	Si

**Totale Presenti: 5**  
**Totale Assenti: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati (ARERA), precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- che con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- che l'art. 6 della predetta deliberazione n°443/19 prevede una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF "grezzi" da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'ente territorialmente competente (ETC), e la definizione approvazione di ARERA;
- che inizialmente l'ETC avrebbe dovuto validare il piano finanziario e assumere le pertinenti determinazioni entro il 31 dicembre 2019;
- che il comma 683 dell'art.1 della legge n°147/13 assegna al Consiglio Comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che l'art 107 comma 2 decreto legge n°18/2020, convertito con modifiche in legge n°27/2020 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020.

Considerato:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l'epidemia da Virus COVID19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);  
che con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività commerciali e industriali, sospensione che se da un lato ha determinato una forte crisi economica e finanziaria, dall'altra ha certamente determinato una minore produzione di rifiuti da parte delle relative utenze non domestiche costrette alla chiusura;

- comunque necessario sostenere sia le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, sia le utenze non domestiche che hanno optato per la chiusura dell'attività, a seguito di una propria analisi dei costi benefici;

Visti i commi da 654 a 660 dell'art. 1 della legge n°147/13 che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative.

Esaminata la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, nella quale l'Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto/voluto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero enti diversi dai comuni.

Ritenuto:

- che la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif abbia illegittimamente sottratto ai Comuni, enti territoriali di rilevanza costituzionale, la potestà regolamentare riservata nella materia tributaria in questione dall'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013. Materia, quella in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art.14, comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in attuazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
- che la delibera ARERA n°158/2020/R/rif, nel determinare riduzioni sulla quota variabile del tributo dovuto, intervenendo sui coefficienti potenziali di produzione Kd previsti dal Dpr n°158/99, di fatto non rispetta quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n°18/2020 circa la possibilità di approvare, e quindi applicare medio tempore per il 2020, le tariffe della tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019.

Valutata la concreta possibilità che le decisioni prese dall'Ente territorialmente competente, in virtù della delibera ARERA n°158 possono avere riflessi economici e finanziari negativi sui bilanci comunali, senza che questi ultimi possano decidere in merito, violando così l'autonomia amministrativa, patrimoniali e finanziaria, tutelate dagli artt. 118 e 119 della Costituzione.

Visto:

- che l'ANUTEL (*Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali*), cui aderisce anche questo Comune, ha stipulato apposita convenzione con all'**Avv. Riccardo Ventre con studio in Roma, al Viale Parioli n. 47/A, CF: VNTRCR44h20D709U, P.IVA 04165490618, iscritto all'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al N. 0603/16 con mail: [avvocatoriccardoventre@legalmail.it](mailto:avvocatoriccardoventre@legalmail.it)**
- che agli Enti interessati è chiesto un contributo simbolico di partecipazione alle spese dell'azione legale nella misura di **50 euro + IVA 22% (split payment) da parte di ciascun Comune aderente**, da versare ad ANUTEL con IBAN IT91H081264293000000011200 sarà l'Associazione successivamente a provvedere al pagamento di quanto convenuto in convenzione con l'Avvocato medesimo, in linea con lo

spirito associativo che contraddistingue ANUTEL, sempre e comunque al fianco degli Enti Locali.

- che ciascun Ente interessato potrà conferire l'incarico all' **Avv. Riccardo Ventre**, per la presentazione del ricorso avverso la deliberazione avanti al T.A.R. con possibilità di contestuale presentazione di domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata al fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria.

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni suesposte, impugnare dinanzi all' organo di giustizia amministrativa competente la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif ricorrendo alla convenzione ANUTEL.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i..

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri tecnico e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l'ordinaria amministrazione e gestione di servizi;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di Legge;

#### **DELIBERA**

per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati,

- Di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR), avverso la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif con contestuale presentazione di domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata ai fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria;
- Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire ampia e apposita procura ad litem all'**Avv. Riccardo Ventre, L'Avv. Riccardo Ventre con studio in Roma, al Viale Parioli n. 47/A, CF: VNTRCR44h20D709U, P.IVA 04165490618, iscritto all'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al N. 0603/16 con mail: [avvocatoriccardoventre@legalmail.it](mailto:avvocatoriccardoventre@legalmail.it)**, legale individuato da ANUTEL (*Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali*), cui aderisce anche questo Comune, e con la quale ha stipulato apposita convenzione.
- Di demandare al responsabile del servizio l'adozione degli atti consequenziali.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
BARBERA Dr. Giovanni

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

Il Segretario Comunale  
BARBERA Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese